

**DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO
PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' PUBBLICA
NELLA COMUNITA' MONTANA DEL BALDO**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà del Comuni e altri Enti ai sensi dell'art. 25 della L.R. 13.9.1978 n° 52.

Oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco, ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.

ART. 2 – Determinazione del canone

Il canone annuo minimo è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

Il canone annuo dovrà essere stabilito in relazione alla risultanza dei seguenti parametri:

- Caratteristiche dei pascoli;
- Periodo di monticazione;
- Stato e dotazione dei fabbricati;
- Servizi (acqua, luce, ecc...) a disposizione della malga;
- Comodità di accesso.

ART. 3 – Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione alle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5% relativa ad ogni singola malga e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva in base alla seguente tabella di ragguglio:

- 1 vacca da latte	1	UBA
- 1 bovino sopra i due anni	1	UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60	UBA
- 1 capra	0,15	UBA
- 1 equino sopra 1 anno	1	UBA
- 1 equino fino a 1 anno	0,60	UBA
- 1 pecora	0,15	UBA

ART. 4 - Limitazione alle categorie di animali monticati.

La presenza di capi bovini maschi è ammessa per un massimo del 5% del carico stabilito.

La presenza di equini è ammessa per un massimo del 10% del carico stabilito.

ART. 5 – Criteri di utilizzazione dei pascoli.

Il concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 10% del fabbisogno energetico; il quantitativo massimo di concentrato apportabile in malga è fissato in 2kg/gg/UBA. In particolari situazioni, quali pascoli particolarmente degradati o disagiati per le condizioni orografiche (ex pendenza, altitudine, ecc...) la Comunità Montana, in accordo con l'Ente Concedente e il Servizio Forestale Regionale, può apportare delle modifiche a tale valore;
- per la quota concessa, si consiglia l'utilizzo di concentrati energetici fibrosi in alternativa ai cereali, per evitare una diminuzione della concentrazione di grassi nel latte;
- è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Si dovrà ricorrere eventualmente allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate, con conseguente raccolta dei residui;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- il concentramento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- con prevalenza in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;
- è da preferirsi il carico di razze da latte adatte al pascolo di montagna (per esempio Bruna alpina, Rendena...) e l'utilizzo del bestiame ovino in situazioni particolarmente disagiate.

Il concessionario, inoltre, dovrà rispettare le normative vigenti in materia di spandimento di liquami e le norme ambientali in vigore.

ART. 6 – Interventi di conservazione.

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo le rispettive destinazioni d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto stabilito da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo della data di inizio della monticazione.

Qualora non vi provveda il concessionario l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto.

ART. 7 – Interventi di miglioramento.

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di gestione e miglioramento sul prato - pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante e della manutenzione ordinaria della viabilità silvo - pastorale principale.

In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura dei materiali di riparazione dei fabbricati anche per opere manutentorie, la manutenzione straordinaria delle strade principali per l'accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

ART. 8 – Concimaie.

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia le concimaie che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

ART. 9 – Legnatico.

Il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga.

E' vietato fare commercio o asportare il legnatico che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 10 – Animali domestici.

Il Concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; i cani dovranno essere sempre custoditi e legati durante la notte.

ART. 11 – Condizioni igienico-sanitarie.

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 12 – Occupazione suolo di malga.

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda più di un ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di un ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di un UBA per ogni ettaro di superficie occupata oltre un ettaro.

Per qualunque taglio di pianta che venisse eseguito direttamente o indirettamente durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

ART. 13 - Durata della concessione.

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Particolari condizioni potranno comportare durata superiore ai 6 anni (es. attività agrituristica).

ART. 14 – Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO 2 PROCEDURE

ART. 15 – Norme per la concessione-contratto.

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'Amministrazione concedente prevede ad indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 16 – Criteri di priorità.

Le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alloggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso secondo il seguente ordine:

- coltivatori diretti o imprenditori singoli od associati residenti nel Comune concessionario o nel comune ove ha sede la malga
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana competente per territorio.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli od associati provenienti da altre zone.

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

Ulteriori criteri di priorità, che non contrastino con le presenti disposizioni generali, potranno essere inseriti nel bando di concorso dai singoli proprietari delle malghe.

ART. 17 – Procedure di concessione.

L'assegnazione avverrà nelle forme previste dal presente disciplinare e sarà all'uopo redatto apposito verbale.

Successivamente il Concessionario sarà invitato alla stipulazione del contratto e dovrà provare di aver depositato la cauzione prevista, pari al 20% del canone di concessione annuo.

Tale deposito verrà restituito al termine della concessione-contratto, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti, a carico del Concessionario, dal verbale di consegna.

ART. 18 – Consegna della malga.

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario riceverà la consegna della malga la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana competente per territorio.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese viabilità, chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data d'inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente e alla Comunità Montana. Analogo periodo può essere utilizzato alla fine della monticazione per i lavori di disimpegno delle strutture.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

I fabbricati della malga saranno consegnati nello stato in cui si trovano e il loro utilizzo sarà quello esclusivo a servizio della conduzione della malga; in tale ottica, il concessionario solleva l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità o rivalsa esonerandolo da qualunque risarcimento per danni che possono derivare dall'uso dei beni immobili concessi.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.
- La Comunità Montana redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di miglioramento alla viabilità;

- i lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende e recinzioni. Potranno essere indicati lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio.

Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

ART. 19 – Riconsegna della malga.

Alla fine della stagione monticatoria la Comunità Montana effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale.

Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del Concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 20 – Durata della stagione monticatoria.

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Per le malghe e i pascoli posti ad un'altitudine non superiore ai 1.200m slm l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il 1° giugno.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale in intesa con la Comunità Montana competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

ART. 21 – Anticipo o proroga della monticazione.

Qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il Concessionario può chiedere, in carta legale, al Concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

L'autorizzazione del Concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

ART. 22 – Spese.

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc. sono a carico del Concessionario.

TITOLO 3 VIGILANZA E SANZIONI

ART. 23 – Vigilanza.

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente e alla Comunità Montana che vi provvedono con proprio personale per la loro parte di competenza. A tale scopo la Comunità Montana invierà copia del verbale di consegna al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

ART. 24 – Inadempienze.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, inadoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata.

Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 25 – Sanzioni.

Le infrazioni alle norme del disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modifiche. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico ai boschi vigono le sanzioni previste dalle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e delle leggi vigenti.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento)
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Sarà cura del Concedente inserire nel programma delle migliorie pascolive per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per i nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

ART. 26 – Fondi per migliorie pascolive.

Le somme introitate dal Concedente per le penalità previste nel presente capitolato, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per i lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare alla Comunità Montana gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

ART. 27 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo.

Qualora nel corso della stagione monticatoria, ovvero alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola", requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.